

REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero 18 /2020

**Oggetto:** Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea;

VISTI:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" come convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e del 9 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale", in cui, all'art. 1, punto 1), è stata stabilita la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell' allegato 1 allo stesso D.P.C.M., sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché con accesso consentito alle sole predette attività;
- la Circolare del Ministero dell'Interno in data 14 marzo 2020, prot. N. 15350/117 (2)/Uff. III – Prot. Civ. Roma, con cui è stato chiarito che il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 ha mantenuto la chiusura, nei giorni prefestivi e festivi, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e i mercati. In particolare, nei predetti giorni, tali strutture ed esercizi sono chiusi, ad

esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle medesime giornate limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari;

- la Circolare 27 marzo 2020 del Ministero dell'Interno prot. N 15350/117 (2) Uff III Prot. Civ., con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti rispetto al medesimo DPCM 11 marzo 2020, allegato 1;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'epidemia da COVID-19.";
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, il quale, all'art. 3, stabilisce che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza;

DATO ATTO che con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 02.2020 il Presidente della Regione Liguria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCPC n. 630/2020;

CONSIDERATO che, ai fini del contenimento del contagio da Covid19 risulta fondamentale ridurre il più possibile gli assembramenti;

PRESO ATTO che spesso di domenica e negli altri giorni festivi presso le medie e grandi strutture di vendita relative a generi alimentari si sono verificate concentrazioni di persone non strettamente giustificate dall'esigenza di rifornimento di generi alimentari;

PRESO ATTO delle problematiche relative all'attività lavorativa svolta dal personale degli esercizi commerciali, sottoposto in questo periodo a difficoltà correlate al carico di lavoro e alle particolari condizioni in cui viene effettuato;

RITENUTO che sia necessario temperare l'esigenza di garantire ai cittadini la possibilità di effettuare rifornimento di generi alimentari con l'esigenza di garantire adeguato riposo ai lavoratori dei punti vendita;

## ORDINA

Che nel territorio regionale vengano adottate le seguenti misure:

-l'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali soprariportati **nelle giornate** di domenica e festive **del 13 e 25 aprile 2020** è **fissato entro le ore 15,00.**

## SI RAMMENTA

che per le violazioni previste dalla normativa come novellate dal decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, l'art. 4 comma 1 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

La presente ordinanza ha efficacia con decorrenza immediata e fino al 30 aprile 2020.

Qualora si verificano mutamenti sostanziali della situazione emergenziale in atto, si valuterà l'opportunità di intervenire in merito alla materia di cui trattasi.

## MANDA


Alle Associazioni di categoria rappresentative del commercio

Ai Sindaci dei Comuni liguri

Ai Prefetti per quanto di competenza

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova li, 6 aprile 2020

  
Giovanni Toti